

COMUNE DI BASTIA MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

⁻ Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19/12/2014

⁻ Entrato in vigore il 16/02/2015

BASTIA MONDOVI' - Regolamento di Polizia Rurale

Indice

Capo I - Disposizioni generali pag. 4

- Art. 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
- Art. 2 Il Servizio di polizia rurale
- Art. 3 Espletamento del Servizio di polizia rurale
- Art. 4 Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia municipale

Capo II - Norme generali per gli ambiti rurali pag. 4

- Art. 5 Pulizia dei terreni agricoli incolti
- Art. 6 Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 7 Attività agricole ed esercizio venatorio
- Art. 8 Allevamento di selvaggina
- Art. 9 Pascolo degli animali
- Art. 10 Pascolo in ore notturne
- Art. 11 Obbligo di comunicazione dei pastori
- Art. 12 Percorrenza di strade pubbliche con animali
- Art. 13 Accensione di fuochi nei fondi
- Art. 14 Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo
- Art. 15 Cani a guardia di proprietà rurali
- Art. 16 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- Art. 17 Trasporto di animali
- Art. 18 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
- Art. 19 Smaltimento di animali morti

Capo III - Ambiti rurali edificati pag. 7

- Art. 20 Case rurali
- Art. 21 Norme generali sui fabbricati rurali strumentali
- Art. 22 Divieto di abbandono di rifiuti

Capo IV - Tutela delle strade e regime delle acque pag. 8

- Art. 23 Distanze per fossi, canali, alberi, arbusti e siepi
- Art. 24 Gestione di fossi e canali privati
- Art. 25 Irrigazione
- Art. 26 Deflusso delle acque
- Art. 27 Scarico nei fossi
- Art. 28 Siepi ed alberi prospicienti le strade
- Art. 29 Strade private, vicinali e interpoderali

Capo V - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante pag. 10

- Art. 30 Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica
- Art. 31 Trattamenti con prodotti chimici
- Art. 32 Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Capo VI - Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabile pag. 11

- Art. 33 Definizione di liquami zootecnici
- Art. 34 Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici
- Art. 35 Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei
- liquami, loro collocazione e gestione
- Art. 36 Definizione di effluenti di allevamento palabili
- Art. 37 Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili
- Art. 38 Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili
- Art. 39 Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

Capo VII - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli pag. 13

- Art. 40 Vendita diretta di prodotti agricoli
- Art. 41 Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati
- Art. 42 Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

Capo VIII - Tutela dell'attività apistica pag. 13

- Art. 43 Collocazione degli apiari
- Art. 44 Malattie delle api

Capo IX - Sanzioni pag. 14

- Art. 45 Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
- Art. 46 Contestazione e notificazione
- Art. 47 Pagamento in misura ridotta
- Art. 48 Rapporto e procedimento ingiuntivo
- Art. 49 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive
- Art. 50 Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze
- Art. 51 Inottemperanza all'ordinanza

Capo X - Entrata in vigore del regolamento pag. 15

Art. 52 - Entrata in vigore

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale regolamentando le attività e le azioni di natura rurale.
- 2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, di seguito denominato C.C., e dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2 Il Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Piemonte, nonché delle disposizioni del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente e del decoro.

Art. 3 Espletamento del Servizio

1. Il Servizio di polizia rurale è svolto alle dipendenze del Sindaco e degli Uffici Comunali e con l'apporto, per ambiti di competenza, di tutti gli Enti Pubblici operanti sul Territorio.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di Polizia Municipale

- 1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
- 2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di Polizia Municipale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.
- 3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
- a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
- c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.
- 4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

Capo II Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 5

Pulizia dei terreni agricoli incolti

- 1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
- 2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune

intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 6 Divieto di ingresso nei fondi altrui

- 1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
- 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica, ben visibile da ogni accesso, dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
- 3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
- 4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

Art. 7 Attività agricole ed esercizio venatorio

1. L'utilizzazione dei terreni agricoli ai fini venatori è soggetta alla normativa statale e regionale vigente in materia, in particolare alla disposizioni della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della Legge Regionale 4 settembre 1996, n. 70 recanti "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Art. 8 Allevamento di selvaggina

- 1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Provincia, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.
- 2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

Art. 9 Pascolo degli animali

- 1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
- 2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
- 3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
- 4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

Art. 10 Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art. 11

Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

Art. 12 Percorrenza di strade pubbliche con animali

- 1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
- 2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
- 3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
- 4. E' vietata la sistemazione di pali o altre recinzioni, in forma fissa, a ridosso di strade pubbliche che limitino la normale fruibilità al passaggio dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione e intralcio per la pulizia e la manutenzione delle stesse.

Art. 13 Accensione di fuochi nei fondi

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.
- 2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 s e s.m.i..
- 3. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.

Art. 14 Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

- 1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose e deve avvenire, salvo quanto previsto al comma 2, mediante accumulo del materiale stesso; il cumulo deve essere collocato ad una distanza minima di metri 50 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, dai luoghi pubblici, dalle abitazioni e dai terreni boscati o cespugliati.
- 2. Nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale, l'abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.
- 3. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.
- 4. Per l'accensione di fuochi in terreni boscati e cespugliati, sono da osservarsi le disposizioni recate dalla Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 16 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi".
- 5. Il Sindaco, in attuazione di quanto previsto art.14 comma 8, del D.L. n. 91/2014, potrà emanare specifiche ordinanze, atte a regolamentare la combustione di materiale derivante da sfalci, potature e ripuliture.
- 6. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Art.15 Cani a guardia di proprietà rurali

- 1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
- 2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
- 3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.
- 4. I cani devono essere in regola con le norme in materia di anagrafe canina di cui alla L.R. 18/2004 e s.m.i.

Art.16 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

- 1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.
- 2. Ai sensi dell'art. 925 del C.C., il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

Art. 17 Trasporto di animali

- 1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (D. Lgs. 30/12/1992, n. 532 recante attuazione della Direttiva 91/628/CE, Regolamento (CE) 22-12- 2004 n. 1/2005).
- 2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 recante il "Regolamento di Polizia veterinaria", gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; tutti i veicoli devono essere muniti della prescritta autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Comune previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art.18 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

- 1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di seguito denominata A.S.L., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
- 2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti nonché gli animali ammalati da quelli sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
- 3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.L..

Art. 19 Smaltimento di animali morti

- 1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell' A.S.L. competente per territorio.
- 2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Capo III Ambiti rurali edificati

Art. 20 Case rurali

- 1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
- 2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
- 3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.

- 4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
- 5. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 21 Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

- 1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita, trasformazione, manipolazione, condizionamento e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
- 2. Fatte salve le norme urbanistiche, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
- 3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
- 4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
- 5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
- 6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
- 7. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplodente sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Art. 22 Divieto di abbandono di rifiuti

E' vietato depositare o abbandonare rifiuti, carrozze o rottami di macchine agricole in prossimità delle abitazioni o in campagna aperta.

I rifiuti dovranno essere smaltiti con le modalità delle vigenti disposizioni mediante deposito negli appositi contenitori o aree di raccolta, mentre i rottami di macchinari presso le officine autorizzate per la demolizione.

Capo IV Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 23 Distanze per fossi, canali, alberi, arbusti, siepi

- 1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C. .
- 2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali si applicano le distanze prescritte dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione; nei casi in cui tali disposizioni legislative non dispongano in merito, si applica la distanza di cui al comma 1 del presente articolo, che deve essere misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del vigente Codice della Strada.
- 3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
- 4. Per il piantamento di alberi di alto fusto, di cui all'art. 892/1 del Codice Civile (a titolo esemplificativo e non esaustivo noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili, nonché ciliegi selvatici), in terreni coltivati o classificati come tali (Legge n. 440 del 04/08/1978 e Legge Regionale n. 61 del 17/10/1979) le distanze sono individuate, in tutto il territorio comunale, nel seguente modo:
- a) ml. 20 (venti) dal confine di proprietà di fondi privati (nel caso in cui tra i due confini esistano strade pubbliche o di uso pubblico o canali demaniali o consortili la distanza predetta si intende comprensiva della proprietà stradale o dei canali).
- b) ml. 3 (tre) da canali demaniali o consortili;

- c) ml. 20 (venti) da fabbricati pubblici o privati.
- 5. Per il piantamento di alberi di non alto fusto individuati ai sensi dell'art. 892/2 del C.C. in terreni coltivati o classificati come tali (Legge n. 440 del 04/08/1978 e Legge Regionale n. 61 del 17/10/1979) le distanze sono individuate nel modo seguente in tutto il territorio comunale:
- a) ml. 3 (tre) dal confine di fondi privati, da fabbricati pubblici o privati, da canali demaniali o consortili.
- 6. Per il piantamento di siepi ed arbusti, di altezza non superiore a ml. 1,50 (unovirgolacinquanta), di viti a filare, di peschi e di alberi da frutto, compresi i castagni nani var. Tanzawa, la cui altezza massima (=altezza comprensiva di fusto e chioma) non superi i ml. 2,50 (duevirgolacinquanta), in terreni coltivati o classificati come tali, le distanze sono individuate nel modo seguente:
- a) ml. 1,50 (unovirgolacinquanta) dal confine di proprietà private o di fondi privati, da canali demaniali e consortili, da fabbricati pubblici e privati.
- 7. Per il piantamento di ogni tipo di alberatura, siepi o arbusti in terreno boschivo e/o lungo i torrenti/fiumi la distanza si individua in ml. 4 (quattro); sono fatte salve le vigenti norme e disposizioni in materia di tutela idrogeologica delle reti idrografiche.
- 8. Le distanze dai confini stradali da osservarsi per l'impianto di alberi di alto fusto, di non alto fusto, di siepi, di arbusti e in generale di specie vegetali legnose, arbustive o erbacee sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (artt. 16, 17, 18) e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (artt. 26 e seguenti); allorquando tali disposizioni legislative non dispongano diversamente, sono in ogni caso da osservarsi le distanze minime stabilite dal presente regolamento.
- 9. Sono fatti salvi gli accordi tra proprietari di fondi confinanti che prevedono distanze diverse da quelle sopraindicate purché le medesime non interessino una proprietà pubblica.
- 10. Le disposizioni di cui sopra non hanno efficacia retroattiva, per cui i piantamenti già realizzati non ricadono sotto le disposizioni di cui sopra e tali alberi dovranno essere abbattuti quando saranno giunti a maturazione, ad insindacabile giudizio dei competenti organi del Corpo Forestale dello Stato, fatta salva l'accertata pericolosità degli stessi per la sicurezza delle persone e delle cose.
- 11. Le siepi, gli arbusti e gli alberi in genere esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, lungo le strade o gli spazi pubblici o in prossimità di essi potranno essere fatti estirpare o abbattere, a giudizio del Comune qualora sussistano motivazioni di pericolo per la viabilità o per l'incolumità pubblica, mediante adozione di un'ordinanza ai sensi del precedente art. 4.
- 12. Le piantine di vivai poste a distanza minima dal confine di ml. 1,50 (unovirgolacinquanta) dovranno essere rimosse entro tre anni dalla data della loro messa a dimora.
- 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 8 si applicano altresì alle specie vegetali che crescono spontaneamente nei terreni di proprietà privata.
- 14. Per tutto quanto non contemplato in materia di distanze nel presente regolamento, si fa espresso riferimento a quanto disposto al riguardo dal Codice Civile.

Art. 24 Gestione di fossi e canali privati

- 1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
- 2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.
- 4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

Art. 25 Irrigazione

- 1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi e secondo le norme del codice della strada.
- 2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

- 3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
- 4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art. 26 Deflusso delle acque

- 1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523).
- 2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Art. 27 Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 28 Siepi e alberi prospicienti le strade

- 1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi, altre piante, le colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli, ecc.) in modo tale che non comportino restringimento delle sede viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.
- 2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 29 Strade private, vicinali e interpoderali

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, vicinali, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza, aprendo, se necessario, una cunetta o un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta spurgati con regolarità.

Capo V Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art. 30 Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica

- 1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario Regionale la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 2000/29/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
- 2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente al Settore Fitosanitario Regionale, oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.
- 3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

- 4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.
- 5. I viticoltori ed i vivaisti devono applicare i trattamenti insetticidi obbligatori contro il vettore della malattia Scaphoideus titanus, estirpare le piante infette e reimpiantare materiale di moltiplicazione sano. Nella lotta alla flavescenza dorata si osservano disposizioni del decreto Ministeriale 31.05.2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza Dorata" pubblicato su G.U. n. 159 del 10.07.2000 e smii. e le determine e delibere regionali di applicazioni.

Art. 31 Trattamenti con prodotti chimici

E' vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture, sia legnose che erbacee (fatta esclusione per i cereali), durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.

L'esecuzione di trattamenti antiparassitari, diserbanti, fitofarmaci e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persona, animali e cose altrui. Si dovrà pertanto operare:

- 1. In assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato dal vento oltre i confini di proprietà;
- 2. Lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- 3. Non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possano creare danni all'ambiente in genere;
- 4. Non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi in acque superficiali;
- 5. Non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- 6. Evitare perdite di liquidi contenenti presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti su strade e suolo pubblico in genere.

Art. 32 Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

- 1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
- 2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

Capo VI Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Art. 33 Definizione di liquami zootecnici

- 1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
- 2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
- a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
- b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
- c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
- d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Art. 34

Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela delle acque e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in particolare il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152,

- la L.R. 29 dicembre 2000, n. 61, il D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione".
- 2. L'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici deve avvenire in conformità alle norme della buona pratica agricola di cui al Codice approvato con D.M. 19 aprile 1999.

Art. 35

Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

- 1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.
- 2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
- 3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.
- 4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
- 5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.
- 6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione e comunque in ossequio alle disposizioni del Codice di buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999).

Art. 36 Definizione di effluenti di allevamento palabili

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 37 Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

- 1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi e comunque nel rispetto delle disposizioni del Codice di buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999).
- 2. La realizzazione delle concimaie dovrà avere luogo nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà, dalle strade e dai fabbricati individuate dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.

Art. 38

Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti; detti veicoli dovranno rispondere alle disposizioni del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

Art. 39

Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

1. Fatto salvo il rispetto di quanto disposto dal precedente art. 51, lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene

effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

Capo VII Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 40

Vendita diretta di prodotti agricoli

- 1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D. Lgs. n. 226 e D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, successive modifiche ed integrazioni nonché circolari applicative), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
- 2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.
- 3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) in cui si intende esercitare tale forma di vendita.
- 4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
- 5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), decorsi trenta giorni dal momento in cui il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo; la vendita su aree pubbliche non in forma itinerante (posto fisso) può essere svolta esclusivamente nell'ambito delle aree all'uopo riservate all'interno delle aree mercatali ed è subordinata all'ottenimento di in posteggio in concessione, in base alle disposizioni del vigente regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 41

Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

- 1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
- 2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

Art. 42

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

- 1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:
- a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano; b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.
- 2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di prodotti agricoli trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria ed agli adempimenti in materia di HACCP previsti dal D. Lgs. 155/97 e s.m.i.

Capo VIII Tutela dell'attività apistica

Art. 43 Apicoltura

L'esercizio dell'apicoltura dovrà effettuarsi nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella regionale.

Art. 44 Malattie delle api

- 1. Il proprietario di alveari di qualsiasi tipo, non appena constati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.
- 2. Gli attrezzi dell'alveare infetto devono essere sottoposti ad accurata disinfezione.
- 3. È proibito lasciare a portata delle api o dei favi i materiali infetti.

Capo IX Sanzioni

Art. 45

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

- 1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
- 2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
- 3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981, n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982, n.571.

Art. 46 Contestazione e notificazione

- 1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
- 2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 47 Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 100,00 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 48 Rapporto e procedimento ingiuntivo

- 1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile dell'Ufficio Agricoltura con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
- 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile dell'Ufficio Agricoltura scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
- 3. Il Responsabile dell'Ufficio Agricoltura, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
- 4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, all'Autorità Giudiziaria competente. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i..

Art. 49

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata, b) del ripristino dello stato dei luoghi o c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art. 50 Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

- 1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 49 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 49 del regolamento fino al momento del loro adempimento.
- 2. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art. 51 Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 dell'articolo 62 del presente Regolamento.

Capo X Entrata in vigore del regolamento

Art. 52 Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
- 2. Il regolamento di polizia rurale, in precedenza in vigore, e successive modificazioni e/o integrazioni, è abrogato; ogni altra disposizione regolamentare del Comune che sia in contrasto od incompatibile con le presenti norme è abrogata.